SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1324)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEDICI e CESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1965

Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, a favore della Società europea di cultura (S.E.C.), con sede in Venezia

Onorevoli Senatori. — Con legge 22 novembre 1961, n. 1323, è stato concesso alla Società europea di cultura (SEC), con sede in Venezia, in considerazione della sua commendevole attività (v. Atto della Camera dei deputati - III legislatura n. 2613), « un contributo straordinario di lire 20 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1961-62 al 1970-71 ».

In effetti tale Società — già presieduta dall'onorevole Giovanni Ponti ed ora da Giuseppe Ungaretti — a seguito del citato beneficio, ha intensificato notevolmente la sua azione per il conseguimento dei fini statutari (Unione degli uomini di cultura), mediante la stampa e la diffusione della rivista « Comprendere », l'arricchimento della

sua biblioteca e alimentando una sistematica corrispondenza con personalità della cultura internazionale.

Tale sviluppo, superiore a ogni aspettativa, comporta ora per la Società spese maggiori di quelle previste a suo tempo. Da qui la necessità di assicurare all'Ente ulteriori fondi perchè esso possa intensificare la sua azione, organizzare convenientemente i suoi consigli esecutivi nei vari Stati e convocare le assemblee generali.

A tal fine si sottopone alla vostra approvazione l'unito disegno di legge, che prevede l'aumento del contributo annuo di cui alla citata legge n. 1323 del 1961, in misura di lire 10 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1965 il contributo annuo a favore della Società europea di cultura (SEC), con sede in Venezia, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, in misura di lire 20 milioni, è elevato a lire 30 milioni.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.